FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

COMUNICATO UFFICIALE N.659 DEL 09/04/2025

GIUDICE SPORTIVO REGIONALE n.506

Serie C Femminile n.25

Gir. UNICO

25 Giornata

OMOLOGAZIONE GARE DEL 06 APRILE 2025

Gara n.

4189	FAMILA BK SCHIO	LEOBASKET 98	78 - 63
		giocata il 05/04/2025 (MUNARI S., FRANCESCHETTO F.)	
4190	CENTRO MB ALPO	PALL. MOTTA	60 - 78
		(MASCOTTO A., COMERCI S.)	
4192	TECNOEDIL Trento	BASKET ROSA BOLZANO	60 - 48
		(MONDUZZI D., MUSSATTO G.)	
4191	BASKET CITTADELLA	MALO PFM Mestre	34 - 39
		(GIANESELLO F., DE BORTOLI A.)	
4193	CHARLY BASKET	GARDA BASKET	53 - 45
		(PEDROTTI M., MURARO S.)	
4194	PALL. CAMIN	PALL. NOVENTA PD	38 - 55
		giocata il 05/04/2025 (LOREGGIA M., NAZZARI M.)	
4195	MARICELL Valbelluna	VICTORIA S. BONIFACIO	50 - 66
		(MILANESE E., LONGATO F.)	

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

4191	BASKET CITTADELLA	Visti gli atti di gara e letto il rapporto arbitrale, si commina alla società A.S.D. BASKET CITTADELLA la sanzione dell'ammonizione per mancanza di acqua calda nello spogliatoio degli arbitri (art. 38, 1/c Regol. Giustizia, art, 21 Regol. Esec. Gare).
4194	PALL. CAMIN	Visti gli atti di gara e letto il rapporto arbitrale, si commina alla società PALLACANESTRO CAMIN ASD la sanzione dell'ammenda di € 60,00 per il compimento, da parte dei propri sostenitori, di atti diretti a turbare il regolare svolgimento della gara consistiti nell'utilizzo di tamburi per tutta la partita, nonché per avere offeso ripetutamente la coppia arbitrale. Si tiene conto del concorso delle infrazioni sopra descritte (Art. 27 co. 3 e co. 4/b-d, art. 13 co. 2 Regolam. Giustizia).
4194	PALL. NOVENTA PD	Visti gli atti di gara e letto il rapporto arbitrale, si commina alla società Visti gli atti di gara e letto il rapporto arbitrale, si commina alla società PALL. NOVENTA A.POL. DIL. la sanzione dell'ammenda di €

GIUDICE SPORTIVO REGIONALE n.506

Serie C Femminile n.25

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

60,00 per il compimento, da parte dei propri sostenitori, di atti diretti a turbare il regolare svolgimento della gara consistiti nell'utilizzo di tamburi per tutta la partita, nonché per avere offeso ripetutamente la coppia arbitrale. Si tiene conto del concorso delle infrazioni sopra descritte (Art. 27 co. 3 e co. 4/b-d, art. 13 co. 2 Regolam. Giustizia).

Roberto Immucci
GIUDICE SPORTIVO

09/04/2025